


Al PRESIDENTE dell'Ordine degli Avvocati in sede

Dott. Guerino AMBROSINI



e per conoscenza

al PRESIDENTE del Tribunale

Dott. Alessandro IACOBONI

La presente per esporre quanto segue.

Com'è noto, l'incombente processuale ex articolo 281 sexies Codice di procedura civile implica la scelta di un modulo decisionale cd. contestuale che impone al magistrato la stesura della sentenza all'esito della discussione orale della causa da parte degli Avvocati.

Il suddetto modulo decisionale comporta per il magistrato un preventivo studio del fascicolo allo scopo di affrontare la camera di consiglio, successiva alla discussione orale della causa, avendo conoscenza delle questioni in fatto e diritto oggetto del contendere, e ciò ai fini di una stesura il più possibile oculata e ponderata della sentenza.

Spesse volte, l'impegno profuso dalla scrivente ai fini del proficuo espletamento dell'incombente processuale fissato ai sensi dell'articolo 281 sexies Codice di procedura civile, è stato del tutto vanificato non avendo gli Avvocati avuto cura di comunicare il loro sopravvenuto disinteresse (ad esempio per accordo raggiunto tra le parti e sfociato nella decisione di abbandonare la causa e di provocare l'estinzione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 181 e 309 Codice di procedura civile), alla trattazione dell'incombente di cui si tratta.

Orbene, posto che il carico di lavoro pendente sul ruolo dello scrivente Giudice, richiede, come assolutamente necessaria, una gestione il più possibile oculata e razionale dello stesso, va da sé che non è pensabile che l'impegno profuso, ai fini di cui si è detto, sia reso del tutto vano, tanto più ove si consideri che per le parti si tratterebbe solo di preavvertire il magistrato, in un'ottica di collaborazione con lo stesso.

Pertanto, onde evitare di disperdere inutilmente energie che potrebbero essere impiegate nella trattazione di altri, innumerevoli, procedimenti, la scrivente **invita gli Avvocati a**

confermare, almeno una settimana prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 281 sexies Codice di procedura civile, la trattazione dell'incombente.


In difetto di conferma nei tempi suddetti, la scrivente non tratterà l'incombente medesimo e ne disporrà il rinvio, tenuto conto ovviamente delle priorità imposte dal carico di lavoro pendente sul relativo ruolo e della calendarizzazione dello stesso già in essere.

Con Osservanza.

Teramo, 16.11.2017

II GIUDICE

Dott.ssa Eloisa Angela IMBESI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eloisa Imbesi', with a date '2/11/17' written below it.